

Deve ritenersi ammissibile che l'amministrazione richieda, e quindi anche consenta, limitate integrazioni della proposta comunque tali da non incidere sulla sua struttura e sul suo contenuto. Tra tali integrazioni non può non ricomprendersi anche l'asseverazione bancaria del piano economico-finanziario che, come chiarito dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici nell'atto di regolazione n. 14 del 5 luglio 2001, è non già una certificazione condizionante la validità giuridica del piano finanziario, ma una "attestazione qualificata", che non sostituisce affatto la valutazione tecnica ed economica-finanziaria dell'amministrazione pubblica interessata nemmeno sul piano della bancabilità della proposta. Le stringenti regole relative alla sigillatura e controfirma dei plichi riguardano le offerte e la relativa documentazione nelle gare d'appalto caratterizzate dall'aggiudicazione del contratto, mentre la procedura orientata solo alla selezione di proposta/e in project financing è ispirata, come rilevato dalla giurisprudenza, a maggiore libertà di forme e quindi contrassegnata da minori vincoli formali, salva l'imprescindibile previa fissazione di criteri valutativi e punteggi ad essi aggregati in momento antecedente l'apertura dei plichi. Se è vero che l'art. 37bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. indica come contenuto della proposta, tra gli altri, il solo progetto preliminare, l'ipotesi ivi normativamente contemplata è quella in cui la proposta segua alla mera indicazione dell'opera nel programma triennale dei lavori pubblici o in un atto programmatico. Nel caso in cui, però, l'amministrazione comunale ha provveduto essa stessa alla redazione di una progettazione di livello preliminare, non soltanto non può ritenersi precluso, ma anzi deve ritenersi naturale e coerente con gli obiettivi della procedura selettiva, un affinamento del livello progettuale in correlazione con l'esigenza di offrire elementi più concreti e specifici sulla proposta, elaborata sulla scorta degli studi preliminari posti a disposizione dei concorrenti. E' pertanto consentito ai concorrenti tanto di riferirsi "sic et simpliciter" al livello di progettazione già attinto dagli uffici comunali, quanto di introdurre, mediante integrazioni e migliorie, una maggiore specificazione del progetto preliminare. La valutazione di fattibilità di una proposta non implica di per sé che tale proposta debba esser posta in gara nella licitazione privata o nell'appalto concorso per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione, essendo invece necessaria un'ulteriore valutazione, di squisita discrezionalità, relativa alla rispondenza della proposta all'interesse pubblico. Pertanto potrebbe accadere che tra due o più proposte in comparazione, egualmente giudicate in modo favorevole, non sia quella "migliore" sotto il profilo tecnico, economico e finanziario, ad essere adottata, magari risultandone un'altra maggiormente rispondente all'interesse pubblico. Non possono istituirsi analogie o parallelismi di sorta tra una gara di appalto a licitazione privata con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, o anche un appalto-concorso, in cui, proprio in vista dell'aggiudicazione del contratto, è imprescindibile che gli elementi valutativi siano graduati dalla lex specialis di gara in ordine di importanza, ed una procedura selettiva intesa a individuare una proposta in project financing. Certamente nulla vieta all'amministrazione di fissare nell'avviso di selezione, se ritiene, i valori numerici da aggregare agli elementi valutativi normativamente indicati, ma del pari nulla le impone di farlo. Lo stesso giudizio di fattibilità potrebbe, quindi, ancorarsi ad una valutazione non estrinsecata in "pesi" numerici, oppure, più opportunamente, ad una articolazione, a cura della commissione tecnica, degli elementi assoggettati a valutazione in sottovoci, intese a enuclearne gli aspetti di maggior incidenza cui aggregare punteggi, a ovvi fini di delimitazione della discrezionalità valutativa della commissione tecnica e di maggiore trasparenza. Da quanto sopra discende, quindi, che non può censurarsi sul piano della legittimità né l'avviso di selezione che, nell'ambito dell'ampia discrezionalità evidenziata, non ritiene di fissare esso stesso i "pesi numerici" dei vari elementi valutativi, identificati direttamente dall'art. 37ter, né la scelta della commissione di articolare in sottovoci gli elementi valutativi, ragguagliandovi determinati punteggi, senza seguire l'inesistente ordine decrescente d'importanza erroneamente ravvisato nell'elencazione contenuta nell'art. 37ter.